

Allegato "B" alla raccolta n. 17421

STATUTO

"FONDAZIONE BORGOCAMPELLO ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Normativa applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito "CTS"), per effetto di trasformazione da comitato ONLUS operata ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, la fondazione denominata **"FONDAZIONE BORGOCAMPELLO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).
2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.
3. La Fondazione ha sede in Campello sul Clitunno (PG), all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta.
4. Il consiglio direttivo può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, centri di assistenza o unità locali, gestionali e direzionali, comunque denominate.
5. La Fondazione ha durata illimitata.
6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.
7. La Fondazione, a norma di quanto previsto dal CTS, non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

Articolo 2

Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone



l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i., così come individuate all'articolo 3 del presente Statuto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,

esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 3

Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse"- Raccolta Fondi

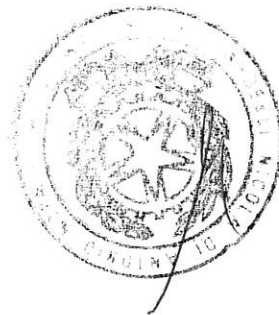
1. La Fondazione per perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5 d.lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art. 5 d.lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h art. 5 d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5 d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k art. 5 d.lgs. 117/2017).

La Fondazione organizzerà incontri, riunioni, seminari, conferenze, corsi; promuoverà e condurrà studi e ricerche, e si occuperà di diffonderne i risultati mediante pubblicazione di libri, riviste, bollettini e con ogni altro mezzo.

La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e pubblicazioni. La Fondazione svolge la propria attività principalmente in Italia, ma può sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi paese del mondo.

Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione si propone di promuovere e favorire la diversità e la multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai soggetti che intendano partecipare alle attività della



Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità socio-economica.

La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con fondazioni, associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle vigenti disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS.

Articolo 4

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di consulenti, collaboratori e volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli

articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5

Definizione e categorie dei soci fondatori, sostenitori e onorari

1. Sono soci fondatori e sostenitori della Fondazione:

a) I "fondatori", ovverosia le persone fisiche e/o gli enti che sono intervenuti nell'atto di trasformazione del Comitato BORGOCAMPELLO ONLUS.

b) le persone fisiche e gli enti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati, dal consiglio direttivo, ammessi a partecipare alla Fondazione quali "soci fondatori" con diritto di rappresentanza oppure quali "soci sostenitori" senza diritto di rappresentanza nel consiglio direttivo se non espressamente deliberato dal CdA;

c) le persone fisiche e gli enti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati, dal consiglio direttivo, ammessi a partecipare alla Fondazione quali "soci onorari" senza diritto di rappresentanza e voto né nel consiglio direttivo né nel Collegio dei soci;

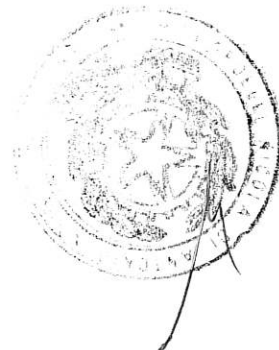
2. La qualifica di socio fondatore è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto. In particolare, ai fini del presente articolo 7 dello Statuto, i "soci fondatori e sostenitori" devono condividere e, pertanto, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del presente Statuto.

3. La Fondazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un apposito libro dei soci diviso per categorie ai sensi del precedente comma 1, nel quale saranno indicati la sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC e telefoni, che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e soci in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Articolo 6

Ammissione

1. Può presentare domanda di ammissione quale "socio fondatore" o quale "socio sostenitore" della Fondazione qualsiasi soggetto, persona fisica o ente giuridico privato che ne condivida le finalità, intenda contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal consiglio direttivo per ciascuna categoria di soci. Ulteriori, più specifici, requisiti di



ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei soci, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del consiglio direttivo.

2. La domanda di ammissione è presentata al consiglio direttivo, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il consiglio direttivo può anche stabilire l'ammissione dell'aspirante socio in una categoria di soci diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.

3. A seguito dell'ammissione, il socio è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

4. Il consiglio direttivo può, su richiesta del socio, in presenza delle condizioni previste nel regolamento di cui al precedente comma 1, mutare la categoria di assegnazione del socio, da "socio fondatore" a "socio sostenitore" o "onorario" o viceversa.

Articolo 7

Cessazione

1. Per gli enti, la qualifica di socio della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente associato, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal socio, in sede di stipula dell'atto di trasformazione o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

2. Un socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del consiglio direttivo, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal socio e non ancora adempiuti.

3. Decade automaticamente dalla sua qualifica, il socio che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi. L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica all'indirizzo del legale rappresentante. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del consiglio direttivo, fermi restando gli obblighi

contributivi già assunti dal socio e non ancora adempiuti.

TITOLO III
PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8

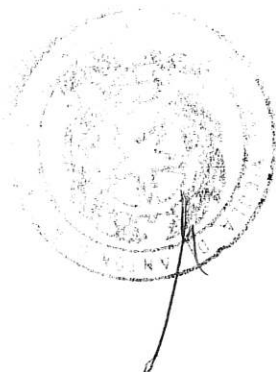
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal patrimonio del comitato BORGOCAMPELLO ONLUS poi trasformato in Fondazione come definito nell'atto di trasformazione, per un valore complessivo di Euro 33.673,82 (trentatremilaseicentosettantatré virgola ottantadue).

Articolo 9

Fondo di dotazione e fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:
 - a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;
 - b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;
 - c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
 - d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il consiglio direttivo deve obbligatoriamente destinare ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione.
2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, s'incrementa mediante:
 - a) le quote associative annuali che il consiglio direttivo delibera a carico dei soci;
 - b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei partecipanti e di terzi che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
 - c) gli apporti, elargizioni o contributi dei partecipanti che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso partecipante, nel momento in cui il predetto apporto, elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati dall'articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
 - d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
 - f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal consiglio direttivo ad incremento del suo fondo di dotazione;
 - h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate



entrate.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il consiglio direttivo può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 10

Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Qualsiasi apporto, versamento o liberalità, comunque denominati, effettuato da un socio o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11

Finanziamenti dei soci

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi soci, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, diminuito di un punto percentuale, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 12

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di

esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge a norma di quanto previsto dal CTS.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo non vincolante del Collegio dei soci a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal consiglio direttivo entro il 30 dicembre di ogni anno.

3. Il consiglio direttivo è tenuto a predisporre il progetto di bilancio consuntivo entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo non vincolante del Collegio dei soci a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori al limite stabilito dal CTS;

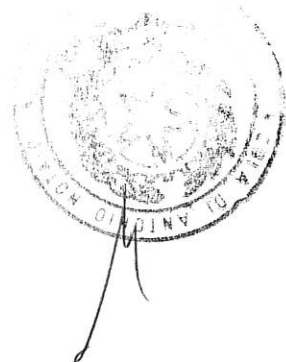
b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi



titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO IV ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il consiglio direttivo
- b) il Presidente del consiglio direttivo e il Vicepresidente ove nominato
- c) il Segretario generale, ove nominato
- d) il Collegio dei soci fondatori e sostenitori
- e) l'Organo di controllo

2. I componenti degli organi devono essere scelti fra persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, nonché con esperienza di ricerca, lavorativa, accademica o professionale, nell'ambito della solidarietà e sostenibilità e nella filantropia o nell'economia sociale. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, la Fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto:

- a) dal Presidente e da un numero fisso di consiglieri, pari al numero dei soci fondatori;
- b) da un solo rappresentante dei soci sostenitori, ove richiesto dal Collegio dei soci a maggioranza qualificata, qualsiasi sia il numero dei soci sostenitori.

2. Ciascun socio fondatore fa parte del consiglio direttivo o nomina un consigliere di sua fiducia di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

3. Il consigliere di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è eletto dal Collegio dei soci senza il voto dei soci Fondatori.

4. I consiglieri durano in carica per un quinquennio (5 anni) e possono sempre essere rinominati o rieletti. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto

resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

5. I consiglieri delegati di cui al precedente comma 2 sono revocabili per giusta causa dal socio fondatore che li abbia nominati. Il consigliere di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è revocabile dal Collegio dei soci senza il voto dei soci sostenitori.

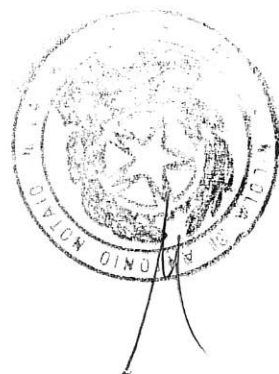
Articolo 15

Poteri e doveri del Consiglio Direttivo

1. Al consiglio direttivo competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il consiglio direttivo ha tra gli altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:

- a) Nominare, anche tra persone ad esso esterne, il Presidente della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- b) nominare tra i suoi componenti, un eventuale Vicepresidente della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- c) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- d) nominare il componente o i componenti dell'Organo di controllo e determinarne il compenso;
- e) nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;
- f) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Scientifico e/o Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- g) nominare, su proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, i componenti del Comitato Scientifico della Fondazione;
- h) revocare i componenti degli organi della Fondazione e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) su proposta del Presidente e del Segretario Generale, stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- j) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, documentando nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse



generale svolte dalla Fondazione;

k) approvare eventuali regolamenti della Fondazione;

l) approvare eventuali modifiche al presente statuto, previo parere del Collegio dei soci.

3. Il consiglio direttivo ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti stessi in sede di apporto.

4. Il consiglio direttivo può nominare le cariche sociali tra i suoi membri o anche tra persone esterne ad esso, incluso il Presidente ed il Segretario Generale, uno o più amministratori delegati, ovvero un Comitato esecutivo, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per approvare il piano generale delle attività della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. La convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare e le modalità per la partecipazione in remoto attraverso strumenti di videoconferenza.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano la maggioranza qualificata dei consiglieri in carica e informati tutti i componenti dell'Organo di controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, se nominato. In assenza di entrambi, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.



6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del consiglio direttivo possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il consiglio direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente da solo o assieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 18

Firma e rappresentanza sociale

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del consiglio direttivo e in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente, ove nominato.

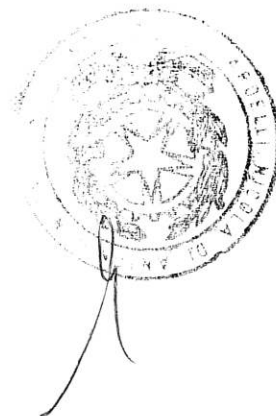
2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche agli amministratori delegati, se nominati, e al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

3. Il consiglio direttivo ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 19

Presidente

1. Il Presidente del consiglio direttivo rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Presidente è eletto dal consiglio direttivo, nella sua prima riunione, scegliendolo tra di essi o tra persone ad esso esterne ed in questo caso, entra a far parte del consiglio direttivo con l'accettazione della nomina.



2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il consiglio direttivo può conferirgli in via generale o di volta in volta.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Vicepresidente, ove nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20

Segretario Generale

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Segretario Generale è nominato dal consiglio direttivo tra i propri membri o tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

2. Il Segretario Generale, insieme al Presidente, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo. A tal fine, compiono ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al consiglio direttivo, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche deliberazioni, di volta in volta, adottate dal consiglio direttivo, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal consiglio direttivo volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del consiglio direttivo.

5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del consiglio direttivo, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

6. Il Segretario Generale predispone, insieme al Presidente,

il piano esecutivo annuale delle attività da realizzare che sottopone all'approvazione del consiglio direttivo, e ne cura l'attuazione gestendo ed organizzando le attività annuali.

Articolo 21

Collegio dei soci

1. Il Collegio dei soci è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tutti i suoi soci, fondatori e sostenitori, i quali vi partecipano direttamente o attraverso appositi delegati o rappresentanti legali o loro delegati in caso di enti giuridici.
2. Il Collegio dei soci esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal consiglio direttivo, e può sempre inoltre formulare proposte in ordine al piano delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.
3. Il Collegio dei soci è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni qual volta sia necessario ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta all'anno.
4. Nell'ambito del Collegio dei soci ciascun partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto di alcuni soci sostenitori in relazione a specifiche materie.
5. Al funzionamento del Collegio dei soci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al consiglio direttivo.
6. Il Collegio dei soci tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

Articolo 22

Organo di controllo

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, l'Organo di controllo è costituito da un revisore unico ed un supplente (nel caso di organo monocratico) oppure da tre revisori effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal revisore unico nel caso di organo monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non imponga l'organo collegiale.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del



decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I componenti dell'Organo restano in carica per il periodo stabilito dal Collegio dei soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Collegio dei partecipanti, e possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al consiglio direttivo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 23

Revisione legale

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il consiglio direttivo dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal consiglio direttivo al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del consiglio direttivo, e possono sempre essere rinominati.

3. Il consiglio direttivo può decidere di nominare il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per legge.

Articolo 24

Organi consultivi

La fondazione può nominare organi con funzione consultiva o di rappresentanza non legale che svolgono esclusivamente funzioni propositive, consultive o promozionali.

Essi non esercitano poteri di amministrazione, gestione, controllo o rappresentanza legale della Fondazione, né dispongono di autonomia patrimoniale o finanziaria.

I loro pareri e contributi non hanno carattere vincolante

per il Consiglio Direttivo.

Sono organi consultivi della Fondazione:

- a) il Consiglio Scientifico, ove nominato;
- b) il Comitato Consultivo (cosiddetto *advisory board* strategico), ove nominato;
- c) il Presidente Onorario, ove nominato;
- d) il Comitato d'onore, ove nominato;
- e) il Comitato Human Economic Forum.

Articolo 25

Il Comitato Consultivo (cosiddetto *Advisory Board Strategico*).

Il Comitato Consultivo (cosiddetto "*Advisory Board Strategico*") è organo consultivo della Fondazione con funzioni di indirizzo culturale e strategico non vincolante.

Esso supporta il Consiglio Direttivo mediante:

- formulazione di pareri e proposte sugli indirizzi generali della Fondazione;
- sviluppo di relazioni istituzionali e network nazionali e internazionali;
- supporto alle attività di promozione, fundraising e posizionamento strategico;
- contributi di analisi e valutazione su programmi e progetti della Fondazione.

Il Comitato Consultivo (cosiddetto "*Advisory Board Strategico*") è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da personalità di comprovata esperienza nei settori di interesse della Fondazione.

I membri restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e sono rieleggibile.

Il Comitato Consultivo (cosiddetto "*Advisory Board Strategico*") non esercita funzioni di amministrazione, gestione o rappresentanza legale della Fondazione e i suoi pareri non hanno carattere vincolante.

La partecipazione è gratuita salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è organo consultivo con funzioni di elaborazione culturale, scientifica e metodologica.

Esso:

- contribuisce allo sviluppo dei contenuti culturali e progettuali della Fondazione;
- formula pareri tecnico-scientifici su programmi, ricerche e iniziative;
- promuove studi, pubblicazioni e attività di ricerca coerenti con le finalità statutarie;
- supporta la definizione degli standard culturali e metodologici delle attività della Fondazione.
- Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da studiosi, ricercatori, professionisti ed esperti qualificati.



-- La durata dell'incarico è stabilita dal Consiglio Direttivo; i membri sono rieleggibili.

-- Il Consiglio Scientifico svolge esclusivamente funzioni consultive e non esercita poteri decisionali, amministrativi o patrimoniali.

Le attività sono svolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio Direttivo.

Presidente Onorario

-- Il Presidente Onorario è figura di alta rappresentanza morale e istituzionale della Fondazione.

-- Può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra personalità di particolare prestigio che abbiano contribuito allo sviluppo o alla promozione della Fondazione o delle sue finalità.

Il Presidente Onorario:

-- rappresenta simbolicamente i valori e la missione della Fondazione;

-- favorisce le relazioni istituzionali e culturali;

-- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

-- Il Presidente Onorario non esercita poteri gestionali, amministrativi o di rappresentanza legale.

-- La carica è gratuita e ha durata determinata o a tempo indeterminato secondo la deliberazione di nomina.

Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è organo di rappresentanza ideale e promozionale della Fondazione.

È composto da personalità di riconosciuto prestigio nei settori culturali, scientifici, istituzionali o sociali coerenti con le finalità della Fondazione.

Il Comitato d'Onore:

-- sostiene e promuove l'immagine e le attività della Fondazione;

-- contribuisce alla diffusione delle sue finalità;

-- può formulare raccomandazioni e osservazioni di carattere generale.

I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per il periodo stabilito nella deliberazione di nomina.

Il Comitato d'Onore non esercita funzioni di amministrazione, gestione o controllo e non dispone di autonomia patrimoniale o finanziaria.

La partecipazione è a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese autorizzati.

Comitato "HUMAN ECONOMIC FORUM".

Il Comitato promuove una visione antropocentrica dello sviluppo fondata sulla centralità della persona umana, sull'etica dell'innovazione tecnologica, sulla giustizia ambientale e sulla dignità sociale. Le sue attività comprendono l'organizzazione di eventi, la redazione di

manifesti, studi, documenti di posizione (cosiddetti "position paper"), attività formative, progettuali e divulgative a carattere nazionale e internazionale.

Il Comitato è regolato dal regolamento già approvato dal Comitato direttivo del comitato BORGOCAMPELLO ONLUS.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26

Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del consiglio direttivo, previo parere del Collegio dei partecipanti, dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

F.TO VINCENZO MARIA NASCHI

F.TO DANIELA DI FABIO

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero. *DICIANOVE*.....fogli, per uso "**FISCALE**"

Latina, lì 4 marzo 2026

